



CITTA DI CAPUA

Provincia di Caserta

Ordinanza Sindacale n. 91 del 07.08.2020

OGGETTO: Fiera settimanale di Piazza d'Armi – rettifica ordinanza n. 77 del 22.05.2020 e successiva ordinanza n.78 del 29.05.2020.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispose che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI E RICHIAMATI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8, 9, 11, 22 marzo e 01 aprile, che impongono sull'intero territorio nazionale stringenti misure volte a garantire il distanziamento sociale tra cui anche la chiusura del mercato settimanale;

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/2020 "*Disposizioni in tema di attività mercatali ...*" che stabilisce che dal 11 al 17 maggio 2020 su tutto il territorio regionale, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, è consentita la ripresa delle attività mercatali nei limiti previsti dalla vigente normativa statale e limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari e nel rispetto delle linee guida sulle misure di sicurezza allegate;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 18 del 07.03.2020, con la quale sospendeva la Fiera Settimanale di Piazza D'Armi, finalizzata al contenimento del

rischio di diffusione e contagio del COVID-19, nonché la propria ordinanza n.77 del 23.05.2020, modificata con ordinanza n. 78 del 29.05.2020;

VISTA, altresì, l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19...*" con cui viene disposta, tra l'altro, la ripresa delle attività mercatali anche delle categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con l'obbligo di tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato 2 alla detta ordinanza.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20/05/2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19. .*" con cui veniva disposta, tra l'altro, la ripresa delle attività mercatali anche delle categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con l'obbligo di tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato 2 alla detta ordinanza.

CONSIDERATO che l'ufficio tecnico ha provveduto a trasmettere la planimetria con la quale si procede alla ridefinizione provvisoria del layout dell'area mercatale e definita con assegnazione provvisoria degli stalli agli operatori aventi diritto.

RITENUTO opportuno procedere alla riapertura del mercato al fine di rispondere alle esigenze degli esercenti, delle associazioni di categoria e dei cittadini, nel rispetto della tutela della salute pubblica attraverso misure finalizzate a ridurre al minimo le situazioni di affollamento con conseguente rischio di eventuale contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che sono state predisposte le corsie a senso unico con la relativa segnaletica orizzontale, assicurando il maggiore distanziamento dei posteggi ed é stata individuata per ogni posteggio un'area di rispetto in cui limitare la concentrazione massima dei clienti;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020,n.33;

ORDINA

Per le ragioni espresse in premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari per il contenimento della situazione epidemiologica, é consentita, a far data dal 10 agosto 2020:|

- l'esercizio delle attività mercatali per le categorie merceologiche di generi alimentari e non alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti della puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n.2 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania

n. 49 del 20 maggio 2020 che qui si intende integralmente trascritto ed é parte integrante della presente Ordinanza;

- che i banchi degli operatori posizionati in Piazza d'Armi in sicurezza all'interno degli stalli realizzati nell'area mercatale, come da planimetria proposta all'Ufficio Tecnico alla quale si rinvia, e nel rispetto delle seguenti regole:

- L'orario di apertura al pubblico é fissato dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e le attività mercatali dovranno terminare alle ore 14,00;
- Gli operatori possono accedere all'area di mercato esclusivamente dal varco Lazzaro di Raimo, dalle ore 6,30 alle ore 7,30;
- l'accesso all'area mercatale avverrà sotto la sorveglianza del Comando di Polizia Locale;

DISPONE

- I banchi di vendita devono essere allestiti ad una distanza di almeno 1 (un) metro l'uno dall'altro;
- Ogni operatore si deve dotare dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, e deve, altresì, mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani nonché guanti "usa e getta";
- Ogni operatore deve delimitare con nastro, gesso o altro mezzo il posizionamento dei clienti in modo da garantire che la distanza tra operatore e cliente sia sempre di 1,00 mt; Ogni operatore deve delimitare con nastro o altro mezzo lo spazio intercorrente tra il proprio banco e quelli limitrofi in modo da interdire l'accesso al mercato attraverso detti spazi
- Ogni cliente deve essere munito dei prescritti dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, deve mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e deve trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
- Ogni cliente deve seguire e rispettare il percorso unidirezionale prestabilito, pertanto non é consentito l'incrocio tra gli utenti;
- All'interno dell'area mercatale rimane in vigore il divieto di creare assembramenti e affollamenti;
- Il numero massimo di clienti ammissibili nell'area di mercato non potrà superare le 500 unità contemporaneamente;
- Saranno sospese le attività di vendita da parte dell'Autorità competente, in loco, e ordinato lo sgombero dell'area mercatale, nel caso in cui si verificasse, all'interno della stessa, il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale;

DISPONE

Che in virtù delle linee guida sulle misure di sicurezza allegate all'Ordinanza Regionale n. 45 del 08/05/2020, che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, occorre rispettare le seguenti regole:

Operatori:

- ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
- assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
- controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
- i banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera tipo plexiglass;
- le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente;
- ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo; informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli;

Che in virtù delle linee guida sulle misure di sicurezza allegate all'Ordinanza Regionale n. 49 del 20/05/2020, che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, occorre rispettare le seguenti regole:

Operatori

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.

- Informazione per garantire e il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sul corretto comportamento.
- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.
- E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Operatori del settore alimentari:

- Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio.
- Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti.
- Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu).
- 4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti.
- I banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile.
- Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione del presente Provvedimento venga:

- pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Capua;
- pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Capua;

comunicato a:

- Alle OO. SS. Di categoria;
- Prefettura di Caserta;
- ASL CE;
- Comando Compagnia Carabinieri di Capua;

- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Capua;
- Commissariato di P.S. di S.Maria C.V.;
- Polizia Stradale Sezione di Capua;
- Comando P.M. - Sede;
- Ai Responsabili dei Settori.

INFORMA

Che qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una motivata permanenza dell'area mercatale o di un mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale si procederà alla sospensione temporanea del mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e che in caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare quanto disposto con il presente provvedimento.

Il Sindaco

Arch. Luca Branco

